

Le pronunce sugli specializzandi dal 1983 al 1991

↳ a cura di servizi@anao.it

A) Un punto fermo: la prescrizione dell'azione risarcitoria è decennale.

In primo luogo, la recente sentenza della Cassazione ha confermato il principio, già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9147 del 2009, secondo cui l'azione risarcitoria del danno subito dai medici per l'omessa o tardiva trasposizione del legislatore italiano delle direttive comunitarie in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi è riconducibile allo schema della responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1173 cod. civ. (da parte dello Stato) e, quindi come tale, soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Questo può essere ormai considerato un punto fermo della giurisprudenza della Cassazione che difficilmente potrà essere rimesso in discussione.

B) Il termine prescrizione decennale decorre a partire dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999).

Le maggiori novità interpretative della sentenza in esame riguardano la disciplina della decorrenza del termine prescrizione.

Nello specifico, la Cassazione ha fissato il termine di decorrenza della prescrizione decennale a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ossia il 27 ottobre 1999. Al riguardo i giudici di legittimità hanno seguito un articolato e complesso iter logico-giuridico che, in via semplificativa, può essere così schematizzato:

1. IL DIRITTO AL RISARCIMENTO del danno del medico specializzando per mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione nel periodo compreso tra gli anni 1983 e 1991 è correlato all'inadempimento dello Stato italiano all'attuazione della direttiva che ha determinato un obbligo risarcitorio permanente a carico dello Stato (ossia si "rigenera" de die in die

Una storia INFINITA

Con la recente sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011, la III Sezione della Corte di Cassazione si è espressa nuovamente in merito alla questione della mancata retribuzione dei medici specializzandi (riformando senza rinvio la nota sentenza della Corte di Appello di Genova n. 654 del 2008). La sentenza, seppur non deliberata a Sezioni Unite e quindi non definitiva sul piano dell'interpretazione giurisprudenziale, ha introdotto un nuovo principio in materia di decorrenza della prescrizione decennale che, in linea teorica, può dare maggiori chance di successo giudiziale a coloro i quali abbiano già un contenzioso in corso con lo Stato o abbiano effettuato, entro termini fissati dalla sentenza, atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione (istanza o lettera di diffida). Più nel dettaglio, le questioni interpretative poste alla base della pronuncia giurisprudenziale in commento possono essere suddivise, in via sintetica, in due parti: la durata del termine prescrizione e la sua decorrenza

fino a quando lo Stato non si è definitivamente adeguato all'ordinamento europeo);

2. DI CONSEGUENZA, la prescrizione non decorre fino a quando lo Stato interno non ha adempiuto agli obblighi comunitari, attraverso una corretta e piena trasposizione della direttiva;

3. CON IL D.LGS. N. 257 del 1991, il Legislatore italiano si è adeguato solo parzialmente agli obblighi di recepimento della direttiva europea, riconoscendo il diritto alla remunerazione della formazione dei medici specializzandi solo pro futuro, ossia per coloro i quali si trovavano nelle condizioni previste dalla direttiva successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 257 del 1991 (ossia iscrizione a scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992);

4. IL PREDETTO ATTO normativo, ha lasciato del tutto immutata la posizione dei restanti medici i quali avevano ottenuto la specializzazione successivamente al 31 dicembre 1982 (termine previsto per il recepimento della direttiva europea) e fino all'a.a. 1990-1991, nei cui confronti, stante l'omesso adempimento dello Stato italiano, la prescrizione decennale per l'azione risarcitoria, come detto, non è ancora iniziata a decorre per via del carattere permanente dell'obbligo risarcitorio;

5. NEI CONFRONTI dei suddet-

ti soggetti, esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 257/1991, l'adeguamento del legislatore nazionale può, secondo la sentenza in commento, ritenersi definitivamente avvenuto solo successivamente all'entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 27 ottobre 1999.

6. CON TALE ATTO normativo, infatti, lo Stato italiano ha preso una posizione definitiva in merito al riconoscimento del diritto dei medici specializzandi nel periodo tra il 1983 e il 1991, operando una scelta discrezionale favorevole solo ad una ristretta cerchia di soggetti, ossia "i medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tar Lazio" (art. 11, legge n. 370/1999);

7. IN ALTRI TERMINI, secondo i giudici della Cassazione, solo a partire da tale data lo Stato italiano ha completato il processo di trasposizione interna della direttiva europea, e può ritenersi definitivamente inadempiente verso i soggetti esclusi (cioè quelli dei corsi di specializzazione dal 1983 al 1991 estranei alle sentenze del Tar Lazio).

8. DI CONSEGUENZA, l'obbligo risarcitorio statale che fino alla data di entrata in vigore della legge n. 370 (27 ottobre 1999) aveva ancora carattere

di obbligo permanente (non facente decorrere il termine di prescrizione), superato il predetto riferimento temporale, non potrà più considerarsi tale e, pertanto, a partire dalla suddetta data inizia il decorso della prescrizione ordinaria decennale.

9. QUINDI IL TERMINE di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999 fino al 27 ottobre 2009.

In definitiva, secondo la Cassazione "il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione dei medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 si può ritenere ad oggi prescritto solo a condizione che i medesimi soggetti non abbiano agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009".

In sostanza, possono beneficiare del nuovo criterio di decorrenza del termine di prescrizione, i soggetti i quali, entro il 27 ottobre 2009, abbiano compiuto un atto interruttivo della stessa prescrizione. Tale atto interruttivo, come detto, viene posto in essere o attraverso la proposizione di un ricorso al giudice competente, oppure mediante un atto di natura stragiudiziale (es. lettera di diffida) con il quale si è fatto valere il diritto al risarcimento dei danni. Va,

tuttavia, precisato che qualora il medico avesse, prima dell'ottobre 2009, già instaurato un contenzioso con lo Stato (ricorso), quest'ultimo deve necessariamente essere ancora pendente tra le parti e cioè non si deve essere formato su di esso il c.d. giudicato. Il "giudicato" o "cosa giudicata" è il provvedimento giurisdizionale (sentenza) divenuto ormai incontrovertibile, ossia non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari, o perché siano già decorsi i termini per impugnare o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi d'impugnazione previsti.

Un provvedimento passato in giudicato è contraddistinto dall'incontrovertibilità della cosa giudicata: nessun giudice può pronunciarsi nuovamente su quel diritto sul quale è già intervenuta una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami (principio del ne bis in idem), questo esaurimento si verifica sia nel caso in cui i diversi gradi di giurisdizione si siano effettivamente svolti, sia nel caso in cui si sia rinunciato ad essi.

In conclusione, per tali motivi, non potranno far avvalersi del nuovo criterio di decorrenza della prescrizione espresso dalla sentenza della Cass. n. 10813/2011, i soggetti che prima del 27 ottobre 2009:

a) non hanno mai effettuato alcun atto interruttivo della prescrizione (ricorso o lettera);
b) hanno già ottenuto una sentenza negativa (di primo o secondo grado) avverso la quale non hanno proposto appello o ricorso in cassazione nei termini previsti dalla legge, facendo così calare su di essa il giudicato.

Al contrario, potranno far valere il nuovo criterio di decorrenza della prescrizione coloro i quali, prima del 27 ottobre 2009:

a) hanno compiuto un atto interruttivo della prescrizione (es. lettera di diffida o richiesta stragiudiziale dei danni);
b) hanno un giudizio ancora pendente in primo grado o in appello. Nell'ambito di questi gradi di giudizio, gli interessati potranno far valere il nuovo orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza in esame, così contrastando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Stato.